



Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale

OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA
AL Documento per la consultazione 375/2019/R/COM
MERCATI ELETTRICITA' E GAS NATURALE
“REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL MECCANISMO DEI TITOLI
DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE RE E RE_T”

Premessa

Confindustria accoglie con favore ogni iniziativa dell'Autorità volta a ridurre i costi dell'energia per i clienti finali, obiettivo di cui al presente documento per la consultazione. Il crescente aumento delle componenti parafiscali applicati all'uso del gas impone una riflessione circa le modalità allocative dei costi sottesi, anche in relazione alle diverse tipologie di consumatori a cui sono applicati. Condividiamo l'esigenza di superare le eventuali inefficienze e distorsioni che rischiano di compromettere la competizione e la concorrenza dei mercati dell'energia, considerando in particolare l'assenza negli altri Paesi europei di simili oneri applicati ai consumi di gas naturale.

Allo stesso tempo si deve notare come il documento prenda in esame componenti tariffarie del settore gas (Re e Ret) attualmente in fase di riforma, in applicazione dei principi contenuti nella legge europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167), adeguamento della normativa nazionale alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01).

In particolare, l'articolo 21 della suddetta legge prevede infatti una esenzione per le imprese a forte consumo di gas naturale e/o esposte alla concorrenza internazionale dal pagamento di una quota degli oneri derivanti dalle politiche climatiche. In attuazione di tale articolo, il Ministro dello Sviluppo economico ha adottato il DM 2 marzo 2018, recante la definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale, in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di stato. Tale DM rinvia a un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per l'individuazione, sentita l'ARERA, dei livelli di rideterminazione dell'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale per uso energetico. Ad oggi si è in attesa della pubblicazione di questo secondo Decreto, mentre la misura è stata inserita anche nella Proposta di Piano integrato Energia e Clima (PNIEC) fra le azioni funzionali alla riduzione del gap sul costo dell'energia per settori industriali.

Si ritiene pertanto opportuno considerare tali elementi di analisi nella definizione delle scelte allocative degli oneri, prediligendo una riforma complessiva dell'assetto tariffario in questione che adegui ed incardini il provvedimento nella normativa primaria, evitando così di esporre il settore a incertezze di tipo regolatorio e/o a successivi interventi di aggiustamento. Essendo peraltro la misura degli energivori gas sottoposta a notifica con gli uffici della Commissione Europea si ritiene opportuno sottoporre alla stessa verifica anche la proposta oggetto della consultazione onde evitare l'introduzione di elementi che possano inficiare la misura per gli energivori gas.

Entrando nel merito della proposta, risulta degno di un ulteriore approfondimento l'effetto finale che la misura potrebbe generare in merito alla competizione non solo degli impianti termoelettrici che immettono energia in rete, ma a tutti i consumatori esposti alla concorrenza internazionale, in funzione dell'allocazione selettiva degli oneri e gli effetti sulle bollette elettrica e gas.

Considerazioni puntuali

La proposta ha l'obiettivo di indirizzare e rimuovere una distorsione di efficienza produttiva e di *merit order* delle fonti produttive nel mix di *power generation*, sottraendo i volumi di gas utilizzati per la produzione di energia elettrica destinata all'immissione in rete dal perimetro di applicazione della quota parte delle componenti RE e RE_T a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE. Concettualmente, a carico della clientela finale elettrica vengono oggi posti non solo – in modo diretto - i quantitativi definiti nelle componenti parafiscali a tal fine previste e a loro direttamente applicate (elemento A_{UC7RIM} della componente A_{RIM}), ma anche – in modo indiretto e potenzialmente amplificato dai rendimenti di trasformazione - le componenti RE e RE_T versate dai clienti gas che svolgono attività termoelettriche, le quali sono invece più propriamente da considerarsi come attività di trasformazione.

Condividendo tale principio, Confindustria ritiene che occorra approfondire le tematiche poste in consultazione sotto due distinti profili:

- (i) la selettività adottata dall'Autorità in merito alla decisione di introdurre un trattamento differenziato tra diverse tipologie di produzione termoelettrica a gas;
- (ii) le modalità di recupero delle risorse economiche oggetto di esenzione in relazione alla proposta di una allocazione all'interno della componente A_{RIM} della bolletta elettrica.

Riguardo al primo punto riteniamo debbano essere ulteriormente analizzati gli impatti sul piano della concorrenza tra i diversi attori del mercato in relazione alle differenti tecnologie: l'assetto proposto può infatti generare distorsioni alla concorrenza e alla competitività tra soggetti che producono lo stesso bene/servizio. In generale occorre tener presente che gli oneri di sistema sono maggiorazioni dei corrispettivi di rete posti a carico dei clienti finali dovuti "per l'accesso e l'uso della rete", a prescindere dal tipo di uso (D.lgs. 79/99). La decisione dell'Autorità di prevedere diverse modalità di esenzione dal pagamento della quota parte delle componenti RE e RE_T a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE appare discriminatoria, senza peraltro considerare i livelli di efficienza nell'utilizzo del gas naturale e quindi gli obiettivi nazionali di politica energetica e ambientale. Uno schema di esenzione selettivo come quello proposto rischia inoltre di gravare sui sistemi di autoproduzione, anche attraverso una possibile doppia imposizione dello stesso onere, sia lato gas che lato bolletta elettrica, sistemi che sono spesso caratterizzati da una elevata efficienza, comportandone un minore impiego ed un correlato maggiore prelievo della rete pubblica, con effetti indiretti ma non trascurabili sul prezzo marginale nel mercato dell'energia (esattamente come avviene in caso di allocazione di tali oneri in capo alle altre unità termoelettriche). Per cogliere appieno gli effetti positivi della riforma, la soluzione migliore sembra pertanto quella di adottare un approccio identico per tutti i produttori termoelettrici, indipendentemente dalla tipologia a cui essi appartengono.

Riguardo al secondo punto, il documento prevede il trasferimento sulle tariffe elettriche, di un onere amministrativo pari a circa 200M€ (quota di RE_T dal cui pagamento sarebbero esentate le centrali termoelettriche a gas), a fronte di benefici sul prezzo del mercato elettrico all'ingrosso stimati dall'Autorità fra 3 e 77 M€. Il DCO non fornisce sufficienti elementi per sviluppare una completa analisi dei possibili effetti della misura sui consumatori finali industriali, anche considerando le variabili correlate alla formazione del prezzo nei mercati dell'energia e dei servizi,

nelle diverse zone di mercato. Risulta pertanto necessario un approfondimento in relazione alle modalità applicative del corrispettivo tariffario di recupero, anche attraverso simulazioni dei nuovi corrispettivi tariffari. L'ARERA prevede di sviluppare tale misura in ragione del fatto che *“per quanto riguarda i TEE, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede che i relativi costi trovino copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale”*, lasciando all'Autorità stessa il compito di definirne criteri e modalità. Risulta in tal senso importante che le modalità con le quali verrà raccolto il gettito necessario alla copertura degli oneri siano definite coerentemente alle finalità degli oneri stessi ed in modo da non introdurre elementi potenzialmente distorsivi nell'ambito della platea dei clienti finali. In particolare il trasferimento sulle tariffe elettriche con l'allocazione addizionale rispetto alla componente A_{UC7RIM} proposta dall'ARERA non appare tenere in debita considerazione che tali componenti sono oneri di sistema finalizzati al finanziamento delle politiche di decarbonizzazione. A valle del completamento delle disposizioni normative di cui in premessa, in analogia con l'esenzione dal pagamento delle componenti RE e RE_T per le centrali termoelettriche, dovranno infatti essere valutate anche le modalità di recupero degli oneri derivanti dalle agevolazioni ex art. 21 Legge 20 novembre 2017, n. 167, relative alle medesime componenti.

Riprendendo quanto indicato in premessa, si ritiene pertanto opportuna una riforma complessiva dell'assetto tariffario in questione - auspicabilmente non oltre il 1 ° gennaio 2021 - che adegui ed incardini il provvedimento nella normativa primaria (Legge 20 novembre 2017, n. 167), evitando così di esporre il settore a incertezze di tipo regolatorio e/o a successivi interventi di aggiustamento.